



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO Provincia di Catanzaro

---

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

---

L'anno 2021, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si stipula la presente convenzione tra i signori:

- Larocca Vincenzo, nato a Catanzaro il 26/02/1962 la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio nome, ma per conto e nell'interesse del Comune di Isca sullo Jonio (C.F. 00296980790) che rappresenta nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/AA.GG e dell'Area Finanziaria, di seguito denominato "Ente";
- Martino Francesco nato a Cirò Marina il 16/02/1973 residente a Cirò Marina via Cavour, Amministratore della società "PET SERVICE srl" con sede legale in Cirò Marina via Roma 160/A, avente il seguente codice fiscale e partita IVA 02706550791, di seguito denominata "Ditta";

#### PREMESSO

CHE per gli effetti della Legge 14/8/1991, n. 281, relativa alla legge quadro in materia di protezione e tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo, i Comuni, singoli o associati:

- devono provvedere, prioritariamente, ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione a cui si devono aggiungere quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario ASL [..]
- devono provvedere altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- *devono provvedere a gestire i canili e i gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti*;

CHE in particolare l'art. 2, comma 2°, della Legge del 14/8/1991, n. 281, obbliga i Comuni alla cattura dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale prevedendo delle apposite strutture (i cosiddetti canili sanitari) per la loro custodia e cura, demandando al Sindaco, quale proprietario, la responsabilità del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi, rispondendo sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;

CHE ai sensi dell'art.2, lettera a), della Legge Regionale 5 maggio 1990, n.41 *ess.mm.e ii.*, recante "Istituzione dell'anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali" i Comuni sono obbligati a realizzare o comunque garantire la presenza di strutture idonee

per il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati;

CHE nella regione Calabria non è stata data piena attuazione a quanto contenuto e prescritto nella predetta normativa, nazionale e regionale, da parte delle istituzioni all'uopo preposte, favorendo il dilagare del fenomeno del randagismo e il proliferare di strutture private, in gran parte non adeguate, utilizzate, in mancanza di canili municipali e/o provinciali, anche come canili sanitari;

CHE con DCA n.67 del 06 marzo 2018 il Commissario *ad acta*, Ing. Massimo Scura, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.03.2015 per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio veterinario della Regione Calabria, ha dato puntuali indicazioni per la realizzazione e la gestione nella predetta regione di una rete di canili sanitari e canili rifugio/oasi canine, approvando con il medesimo provvedimento un *Piano Straordinario Randagismo*;

CHE nella Provincia di Catanzaro non è stato ancora realizzato il previsto canile sanitario provinciale a cui i Comuni, ricadenti nel predetto ambito territoriale, devono far riferimento;

CHE il Comune di Isca sullo Ionio non dispone di un alcun canile comunale (sanitario e/o canile rifugio/oasi canina) per cui per la cattura, il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani rinvenuti sul proprio territorio sussiste la necessità di esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi, in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei necessari requisiti tecnici e professionali;

CHE i cani di proprietà comunale, regolarmente registrati all'anagrafe canina tenuta presso la competente ASP ammontano attualmente ad 19 unità e risultano attualmente essere ricoverati e mantenuti presso la struttura denominata " Pet Service srl" ubicata in contrada Valle di Casa - 88814 Torre Melissa (Kr), partita IVA 02706550791;

CHE è scaduta la convenzione con la Società Pet Service srl;

CHE al fine di affidare il servizio di cui trattasi con determinazione n. 40 del 31/05/2021 è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'art. 1 co. 2, lettera b) L. 120/2020, mediante uso del portale "tuttogare" dell'Unione dei comuni del Versante Ionico, previa indagine di mercato mediante la pubblicazione di un Avviso esplorativo rivolto agli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto;

CHE entro la data stabilita nel cennato avviso è pervenuta una adesione alla manifestazione di interesse da parte dell'operatore "Pet Service srl";

CHE a seguito di formale richiesta di offerta economica e verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti con determinazione n° 57 del 01.09.2021 si è proceduto all'affidamento del servizio in oggetto alla ditta sopra emarginata ai sensi dell'art. 1 co. 2, lettera b) della L. 120/2020;

Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 ( Finalità della convenzione )**

La convezione ha come finalità l'affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti rinvenuti nel territorio del Comune di Isca sullo Ionio e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge.

Il servizio comprende altresì il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani catturati per tutto il periodo necessario alla prescritta e preventiva osservazione sanitaria da parte del servizio veterinario dell'ASP territorialmente competente.

I ricoveri dei cani catturati potranno essere consentiti sino all'esaurimento della capacità recettiva del canile.

### **Art.2 ( Durata della convenzione )**

La presente convenzione ha una durata di anni tre con decorrenza dal 01/09/2021, e, alla scadenza, potrà essere rinnovata per ugual periodo, previa valutazione positiva del servizio svolto e previa

verifica in capo alla ditta affidataria del permanere dei requisiti di legge. La presente convenzione si intende risolta automaticamente e senza alcuna comunicazione formale, alla sua scadenza naturale.

### **Art.3 (Assistenza sanitaria )**

La gestione sanitaria presso la struttura è affidata al dr. Giovambattista Rotondo, in qualità di Direttore Sanitario e responsabile dell'armadietto farmaceutico, al quale vengono demandati tutti gli adempimenti necessari a garantire lo stato di benessere dei cani ricoverati. Il predetto professionista utilizza l'ambulatorio del canile per sottoporre, con cadenza periodica, a visita veterinaria, i cani, verificandone lo stato di salute con stesura di apposita cartella clinica. L'identificazione, la registrazione all'anagrafe canina e la microchippatura (ovvero l'inoculazione sottocutanea sul lato sinistro del collo di un microchip recante un codice di riconoscimento ai fini identificativi del cane), nonché i trattamenti profilattici per malattie infettive e parassitarie, la sterilizzazione e la cura di eventuali malattie dei cani ospitati per conto dell'Ente saranno effettuate presso la struttura dell'ASP territorialmente competente, a totale carico della stessa.

### **Art. 4 ( Condizioni per lo svolgimento del servizio )**

La cattura dei cani sarà effettuata, con sistema indolore, in collaborazione con il personale addetto del Servizio Veterinario dell'ASP di Catanzaro a seguito della segnalazione al responsabile della ditta da parte del settore Polizia Municipale dell'Ente, al quale è demandato il servizio di vigilanza nel territorio, mentre i rapporti amministrativi-contabili con la ditta saranno tenuti dal settore Amministrativo dell'Ente.

La ditta ha obbligo di intervenire entro le 24 ore dalla segnalazione. Non è consentito ad alcuno, per tutta la durata del servizio nel territorio, svolgere l'accalappiamento di cani vaganti e/o randagi ad eccezione della ditta che gestisce il canile.

A seguito dell'accalappiamento del cane l'addetto della ditta, redigerà apposito verbale in triplice copia, controfirmato dall'agente di P.M. presente, in cui sarà indicato luogo, la data e l'ora del rinvenimento, il sesso, l'età presunta, la razza e il colore del manto dell'animale catturato. Due copie del verbale saranno consegnate all'agente di P.M. che ne tratterà una, mentre l'altra la invierà all'Ufficio Amministrativo Comunale. La terza copia sarà trattenuta dall'addetto della ditta che provvederà al trasporto dell'animale fino al canile, con idoneo mezzo autorizzato.

I cani randagi catturati saranno accolti presso la struttura sita in Torre Melissa.

Al fine di garantire il benessere dei cani ospitati e buone condizioni igienico-sanitarie della struttura la ditta dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo diverse esigenze fisiologiche (taglia, età, condizioni di salute), costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura;
- b) assicurare che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- c) provvedere alla pulizia giornaliera di tutti i box e degli spazi esterni, nonché alla disinfestazione, disinfezione e derattizzazione prescritte;
- d) operare il confinamento dei cani aggressivi per evitare episodi di aggressione verso gli altri animali o verso l'uomo;
- e) garantire l'isolamento quando l'animale è posto in osservazione sanitaria;
- f) assicurare che vengano prestate tutte le cure veterinarie necessarie a garantire la salute dei cani: somministrazione di farmaci e vaccini, trattamenti profilattici, esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- g) verificare il corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati e adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso. Non possono convivere nello stesso box soggetti

- non sterilizzati;
- h) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
  - i) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale il sospetto di malattie dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
  - j) svolgere in caso di decesso dei cani tutte le pratiche amministrative, tecniche, gestionali derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento delle carcasse in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002 e rimettendo l'apposita documentazione al Comune;
  - k) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti il n. progressivo di ingresso, il box assegnato, la matrice del microchip, la data di accalappiamento, la data di introduzione (se diversa), il canile di provenienza, tutti i dati segnaletici del cane (nome, razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso) la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del destinatario nonché gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
  - l) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
  - m) consentire al personale dell'Ente di poter accertare, in qualsiasi momento, la presenza dei cani e il loro stato di benessere.

#### **Art. 5 (Adozione e affidamenti)**

La ditta si avvarrà della cooperazione dell'associazione di protezione animali "Adozione Argo" registrata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990, nell'elenco delle associazioni della Regione Calabria con provvedimento N.13621 del 21/11/2018, C.F. 91049650798 con la quale risulta convenzionata a far data 18/06/2021 e dell'associazione di protezione animali ANPANA-OEPA, riconosciuta dal Ministero della Salute con Decreto n. 8/2013 En.AS., C.F. 98089670784, al fine di porre in essere quel complesso di iniziative volte ad organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e a promuovere e favorire le adozioni e gli affidamenti dei cani custoditi nella struttura.

#### **Art. 6 ( Condizioni di carattere generale )**

Durante la permanenza dei randagi presso il Canile sono garantiti tutti i diritti loro concessi dalle leggi comunitarie, statali e regionali, statuite a tutela e protezione degli animali, in particolare: il diritto alla vita, all'integrità, alla salute e al benessere.

Il Comune di Isca sullo Ionio vigilerà sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di protezione e tutela degli animali, con particolare rilievo a quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata a Bruxelles il 27 gennaio 1978.

#### **Art. 7 ( Corrispettivi )**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in oggetto viene determinato, per tutta la durata indicata, in € 1,79 (eurouno/79), IVA esclusa al 22% e comprende la custodia, il mantenimento e la cura giornaliera di un singolo cane, nonché il trasporto del cane accalappiato dal territorio comunale alla struttura di ricovero.

Il costo per l'accalappiamento è a carico dell'ASP territorialmente competente.

Il costo a carico del Comune per lo smaltimento dei cani deceduti ammonta ad € 70,00 oltre IVA per

singolo cane smaltito.

#### **Art. 8 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 la Ditta affidataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidataria è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la stessa non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 9 (Responsabilità dell'aggiudicatario)**

La Ditta assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. L'affidataria è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 10 (Cessione del servizio e subappalto)**

E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o parte del servizio oggetto del presente contratto sotto pena di immediata risoluzione del medesimo, del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11**

#### **(Risoluzione della convenzione)**

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto:

- a) in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidataria;
- e) nei casi cessione o di subappalto del servizio oggetto del presente atto non autorizzati dal Comune;
- f) qualora nei confronti della Ditta sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice degli appalti;
- g) qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80;
- h) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010

### **Art. 12 (Trattamento dei dati personali)**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

### **Art. 13 ( Spese contrattuali)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta affidataria, quali a titolo esemplificativo l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione in caso d'uso.

### **Art. 14 (Giurisdizione)**

I componenti dichiarano che, per ogni ed eventuale controversia riguardante l'applicazione, l'interpretazione e la corretta esecuzione della presente convenzione, il Foro competente, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, è quello di Catanzaro. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, alle disposizioni del Codice civile e ad altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché alla legislazione che regola l'oggetto della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Ditta**

**L'amministratore**

Martino Francesco

**Per l'Ente**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

Larocca Vincenzo